

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SPORTIVA
TRA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC)
E FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO
(FSGC)

Oggi 10.08.2018 in Roma/San Marino

tra

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, Via Gregorio Allegri 14, 00198 - Roma (ITALIA), in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*/Commissario Straordinario Roberto Fabbricini - d'ora in poi F.I.G.C.,

e

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO, Strada di Montecchio 17, 47890 - San Marino (RSM), in persona del proprio legale rappresentante/Presidente Marco Tura - d'ora in poi F.S.G.C.,

PREMESSO CHE

- F.I.G.C. e F.S.G.C. sono entrambe affiliate alla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) ed alla Union of European Football Associations, (U.E.F.A.) e riconosciute come Federazioni autonome aventi per scopo quello di organizzare e promuovere il giuoco del calcio nell'ambito del proprio territorio nazionale;
- le suddette Federazioni devono e intendono rispettare la normativa dettata da F.I.F.A. e U.E.F.A., in particolare quella che tutela i calciatori e calciatrici minorenni;
- le suddette Federazioni Nazionali hanno capacità negoziale secondo le Leggi statali interne;

IN CONSIDERAZIONE

- del rapporto di amicizia e buon vicinato esistente tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sancito con la Convenzione siglata nel 1897 e successive modifiche;
- dell'accordo di cooperazione tecnica e sportiva tra il Comitato Olimpico Italiano (CONI) ed il Comitato Olimpico Sammarinese (CONS) aggiornato a San Marino il 07.03.2009;
- delle esigue dimensioni della Repubblica di San Marino e della particolare ubicazione geografica della stessa, che è un enclave e pertanto interamente circondata dalla Repubblica Italiana;
- dell'intendimento delle due Federazioni Sportive Nazionali in oggetto di sviluppare e consolidare gli esistenti rapporti di amicizia e di collaborazione tecnico-sportiva;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1. (COLLABORAZIONE)

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano in una fattiva collaborazione in modo da promuovere lo sviluppo tecnico e la pratica del giuoco del calcio ed a scambiarsi documentazione, pubblicazioni, informazioni e materiale cartaceo e/o digitale relativi a:

- disciplina sportiva del calcio;
- esperienze nel campo della costruzione e gestione di installazioni sportive, materiali, attrezzature ed apparecchiature scientifiche;
- formazione dei quadri dirigenti tecnici ed organizzativi;
- formazione nel campo della medicina sportiva.

2. Le due Federazioni si impegnano, altresì, a concedersi reciprocamente l'utilizzo di attrezzature ed impianti del proprio territorio per realizzare *stage* tecnici e/o competizioni agonistiche e non, con partecipazione estesa a dirigenti, calciatori, tecnici ed arbitri appartenenti ai rispettivi ranghi.

3. Le due FSN si impegnano inoltre a consultarsi ed a collaborare su questioni di comune interesse sia in campo internazionale che nazionale, secondo l'importanza della questione, prestandosi ogni aiuto tecnico-formativo ed organizzativo che la situazione richiederà.

Articolo 2. (COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C.)

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano a presentare alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A., in tempi utili per ogni Stagione Sportiva e seguendo le procedure dettate dalla normativa sportiva internazionale, una richiesta di autorizzazione per le società sammarinesi regolarmente affiliate alla F.S.G.C. a partecipare alle competizioni italiane organizzate dalla F.I.G.C.

2. Una volta ottenuta la suddetta autorizzazione, le società sammarinesi affiliate alla F.S.G.C. avranno la facoltà di partecipare alle competizioni italiane - nel rispetto delle norme e delle condizioni stabilite per lo svolgimento delle stesse da parte della F.I.G.C.

3. Per essere iscritte alle competizioni italiane, le società sammarinesi dovranno preventivamente richiedere alla F.S.G.C. un nulla osta - documento ad esclusivo uso interno tra le due Federazioni - e produrlo alla F.I.G.C., unitamente alla documentazione da quest'ultima richiesta per l'iscrizione alle proprie competizioni.

4. I calciatori e le calciatrici tesserati per le società sammarinesi che partecipano alle competizioni italiane devono essere in regola con la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva, così come prescritto dalla normativa della F.I.G.C.

Articolo 3. (IDENTIFICAZIONE SUL CAMPO DI GIUOCO)

1. Al fine dell'identificazione sul campo dei tesserati per le società sammarinesi che partecipano alle competizioni italiane organizzate dalla F.I.G.C., questi devono presentare il cartellino sammarinese attestante il proprio tesseramento. Ai cartellini sammarinesi rilasciati dalla F.S.G.C., pertanto, viene riconosciuta la stessa validità di quelli italiani rilasciati dalla F.I.G.C.

Articolo 4. (SAN MARINO ACADEMY)

1. La società SAN MARINO ACADEMY, (matr. FIGC n. 630293) ha la propria sede legale nella Repubblica di San Marino (RSM), presso la Federazione Sammarinese Gioco Calcio - Strada Montecchio n. 17.

La SAN MARINO ACADEMY ha come scopo principale lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva - ed in particolare del calcio giovanile - esercitata in accordo e sotto il controllo della Federazione Sammarinese.

La SAN MARINO ACADEMY è società affiliata alla F.I.G.C. e tessera calciatori tra i 12 ed i 19 anni e calciatrici di ogni età, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori.

La società ha come fine primario quello di consentire ai giovani calciatori e alle calciatrici sammarinesi di svolgere attività calcistica. Tenuto conto della carenza, nel territorio sammarinese, di attività nel settore femminile e giovanile, la SAN MARINO ACADEMY partecipa alle competizioni organizzate dalla F.I.G.C., al fine di consentire lo sviluppo del calcio femminile e giovanile sammarinese.

2. Alla luce delle motivazioni sopra rappresentate, ai fini dei contributi F.I.F.A. e U.E.F.A. le due Federazioni convengono nel riconoscere che i suoi tesserati saranno considerati come formati dalla F.S.G.C., al pari dei calciatori e delle calciatrici tesserati per società sammarinesi affiliate alla F.S.G.C., ferme restando le determinazioni degli organismi internazionali competenti in materia.

Articolo 5. (TESSERAMENTO ATLETI/E)

1. Per procedere al tesseramento di calciatori e calciatrici sammarinesi per società affiliate alla F.I.G.C. ed a quello di calciatori e calciatrici italiani per società affiliate alla F.S.G.C., sarà necessario richiedere il CTI in conformità alla normativa internazionale dettata dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. in materia di trasferimenti internazionali. E' comunque esclusa ogni ipotesi di doppio tesseramento.

2. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

3. In deroga a quanto stabilito dalla F.I.G.C. all'art. 40^{quater}, comma 1.2, delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici sammarinesi potranno ottenere il tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. pur essendo residenti nella Repubblica di San Marino e non in Italia.

4. Tenuto conto delle particolari esigenze derivanti dalle dimensioni dell'attività organizzata nell'ambito della Federazione Sammarinese, in via transitoria, per la stagione sportiva 2018/2019, viene pattuita una ulteriore deroga all'art. 40^{quater}, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (*"I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società."*). In virtù di detta deroga, i calciatori/calciatrici non professionisti, trasferiti da società italiana, anche senza il relativo assenso, e tesserati tramite CTI per una società sammarinese nella stagione sportiva 2017/2018 e 2018/2019, potranno ritrasferirsi

in Italia nel corso della Stagione Sportiva 2018/2019, entro e non oltre il 30 marzo 2019, fermo restando il rispetto dell'art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori.

La presente deroga ha validità limitata alle stagioni sportive sopra indicate, anche in caso di tacito rinnovo come previsto dal successivo art. 12 comma 2.

In ogni caso, si evidenzia come la presente convenzione disciplini e preveda deroghe esclusivamente in relazione a calciatori dilettanti, rimanendo invariata la regolamentazione tipica dei calciatori professionisti.

Articolo 6. (ARBITRI)

1. La collaborazione tra F.I.G.C. e F.S.G.C. si concretizza in uno scambio reciproco di apporti formativi ed operativi.
2. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano ad ospitare i rispettivi arbitri ai propri corsi di istruzione tecnica, seminari, conferenze e *stage*.
3. La F.I.G.C., nel rispetto del Regolamento dell'A.I.A., delle autonomie e delle prerogative alla stessa A.I.A. attribuite, concorderà con la F.S.G.C. lo svolgimento di corsi per arbitri presso l'A.S.A., affidandoli a propri istruttori. Gli arbitri che, al termine di tali corsi, supereranno i relativi esami saranno abilitati a svolgere l'attività arbitrale sia presso la F.I.G.C. che presso la F.S.G.C.
4. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. riconoscono al proprio interno i titoli abilitativi conseguiti in seno ad entrambe le Federazioni e, pertanto, durante lo svolgimento delle proprie competizioni potranno avvalersi di arbitri appartenenti all'una o all'altra - purché in possesso dei necessari titoli abilitativi.

Articolo 7. (TECNICI)

1. L'abilitazione tecnica rilasciata dalla F.I.G.C. o dalla F.S.G.C. costituirà la condizione base per il tesseramento degli allenatori nell'ambito di entrambe le Federazioni, nel pieno rispetto delle normative interne, della U.E.F.A. e della F.I.F.A.
2. La F.I.G.C. si rende disponibile, altresì, ad accettare che ad ogni corso organizzato per il conseguimento della licenza UEFA Pro e UEFA A venga riservato un posto ad un tecnico, cittadino sammarinese o segnalato dalla F.S.G.C., che abbia svolto una congrua attività tecnica nell'ambito delle competizioni organizzate da quest'ultima.
3. La F.I.G.C. potrà collaborare nell'organizzazione di seminari o di altri momenti di formazione nel territorio della Repubblica di San Marino.
4. La F.I.G.C. riconosce le licenze C conseguite presso la F.S.G.C.
5. I tecnici abilitati presso la F.I.G.C. o la F.S.G.C. possono pagare la quota associativa annuale per l'una o l'altra Federazione, mantenendo la qualifica in entrambe.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, come tutte quelle di cui al presente Accordo, verranno aggiornate e/o modificate in base agli aggiornamenti/modifiche della normativa della F.I.F.A. e della U.E.F.A., con particolare riguardo alla Coaching Convention della U.E.F.A.

Articolo 8. (MEDICI)

1. La F.I.G.C. si rende disponibile ad invitare i medici delle squadre nazionali della F.S.G.C. ad eventuali *stage* o meetings di medici di società, che dovessero essere indetti a Coverciano dal Settore Tecnico della F.I.G.C.

Articolo 9. (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. Le società sammarinesi affiliate alla F.S.G.C. e i relativi atleti, dirigenti e tecnici che, in virtù dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 del presente Accordo, svolgono attività in entrambe le Federazioni, dovranno rispettare tutte le norme regolamentari vigenti, sia nell'ordinamento sportivo internazionale che nei due ordinamenti sportivi interni.

2. I provvedimenti disciplinari assunti dalle due Federazioni in riferimento ai soggetti di cui al punto che precede sono riconosciuti da entrambe, previo recepimento da parte dei rispettivi organi di giustizia. Le Federazioni, anche con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, si impegnano a comunicare senza ritardo i provvedimenti disciplinari rispettivamente adottati al fine di renderli esecutivi all'interno di entrambi gli ordinamenti sportivi.

Articolo 10. (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alle previsioni di cui al presente Accordo sono di competenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), avente sede a Losanna (Svizzera), ed i procedimenti si svolgeranno nel rispetto di quanto previsto dal Codice del TAS stesso.

Articolo 11. (TRASMISSIONE ACCORDO)

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano a trasmettere copia del presente Accordo alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A. al fine di ottenerne l'approvazione.

2. Dopo aver ricevuto la suddetta approvazione, le due Federazioni Nazionali si impegnano, altresì, a trasmettere copia del presente Accordo ai propri Comitati Olimpici Nazionali, C.O.N.I. e C.O.N.S.

Articolo 12. (ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' ACCORDO)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione di cui al comma 1 dell'articolo precedente ed, in pari data, verrà pubblicato su un Comunicato Ufficiale *ad hoc* - sia da parte della FIGC che da parte della FSGC.

2. L'Accordo avrà validità biennale dal momento della sua pubblicazione e si intenderà tacitamente ed automaticamente rinnovato di biennio in biennio, salvo formale disdetta esercitata da una delle due Federazioni entro il 31 luglio - al fine di renderne nota la cessata applicabilità dalla stagione sportiva successiva alla disdetta.

Articolo 13. (MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ACCORDO)

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano a consultazioni reciproche e con i soggetti di cui all'articolo 10 al fine di compiere modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie ai fini della migliore estrinsecazione del rapporto di collaborazione in essere e del rispetto della normativa dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, sia generale che specifico del giuoco del calcio.

2. Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di approvazione/entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo all'articolo 11.

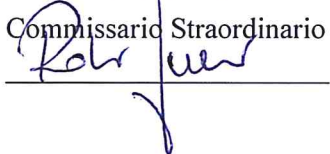
3. Le disposizioni del presente Accordo che, successivamente all'entrata in vigore dello stesso, non risultassero più conformi a modifiche ed integrazioni della normativa internazionale saranno sostituite di diritto da quelle previste da quest'ultima.

Letto, approvato e sottoscritto.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

Roberto Fabbri
Commissario Straordinario



Marco Tura

Presidente

